



- È necessario determinare i RES per ascensori e montacarichi

Sicurezza nei condomini: dall'amianto agli impianti la prevenzione dei pericoli

La sicurezza nei condomini, come altre categorie e ambienti, è spesso poco considerata a causa del basso livello di incidenti rilevanti. Tuttavia, è quella che è più strettamente correlata alla presenza di uffici e di società di servizi e, pertanto, non esula dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. È necessario, quindi, anche per questi ambienti di lavoro, individuare tutti i rischi ai quali possono essere esposti gli addetti e adottare le opportune misure per eliminarli o limitarli al minimo.

- di **Enrico Baresi**, *Cautha Solution S.r.l.*

Esiste anche più di una categoria di lavoratori impiegata nei condomini e che opera al loro interno quali i custodi, gli operatori delle pulizie, gli operatori del verde ecc.

Pertanto, è utile suddividere i diversi rischi che occorrono in questi ambienti di lavoro, senza omettere la formazione, l'addestramento e quant'altro serva a completare una valutazione dei rischi.

Però, prima di individuare i rischi maggiori presenti in una realtà condominiale, è opportuno ricordare le fasi principali di una corretta analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 29:

- eseguire la valutazione ed elaborare il documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (RLS);
- rielaborazione del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione

del lavoro significative o in relazione al grado di evoluzione della tecnica;

- custodire il documento di valutazione dei rischi e il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali presso l'unità produttiva alla quale si riferiscono;
- deroghe all'utilizzazione delle procedure standardizzate per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori.

Pertanto, il documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo quanto disposto dall'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, una volta redatto dovrebbe contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- una indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'at-



tuazione delle misure che devono essere realizzate e dei ruoli dell'organizzazione aziendale;

- una indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Tuttavia, prima di analizzare i rischi fisici potenziali, occorre soffermarsi sugli aspetti e le attività altrettanto importanti che nella maggior parte dei casi sono, se eseguite male, la fonte del concretizzarsi dei rischi:

- la scelta del medico del lavoro;
- la formazione;
- l'addestramento.

La scelta del medico del lavoro

Secondo l'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, dovrebbe essere inoltrata al medico competente una richiesta di osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Oltre a questo, secondo l'art. 25, il medico del lavoro deve:

- per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria:
 - effettuare tutti gli accertamenti sanitari, preventivi e periodici, previsti dalla normativa vigente;
 - fornire informazioni ai lavoratori e, a richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato di questo aspetto;
 - consegnare la documentazione sanitaria al datore di lavoro e, per l'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, e Allegato 3A, allegando alla cartella sanitaria e di rischio gli esiti della visita medica;
- consegnare al lavoratore la documentazione sanitaria;
- inviare all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio;
- informare ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- comunicare per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- visitare gli ambienti di lavoro;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;

- comunicare al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti.

Successivamente, dovrebbero essere trasmesse ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 e Allegato 3B) specificando e dimostrando le modalità operative di (art. 229):

- monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è fissato un valore limite biologico e informazione del lavoratore interessato;
- informazione dei lavoratori interessati e del datore di lavoro degli effetti pregiudizievoli emersi a seguito della sorveglianza sanitaria dovuti all'esposizione in maniera analoga a uno stesso agente.

Quindi, con una certa frequenza è necessario effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41) e partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35).

La formazione

La formazione deve essere sufficiente, adeguata (art. 37) e inerente alla salute e alla sicurezza per ciascun lavoratore e rappresentante dei lavoratori, oltre che riguardare rischi specifici ai quali gli stessi sono soggetti (si veda il riquadro 1).

Deve comprendere, inoltre, ai sensi dell'art. 37, la formazione dei lavoratori incaricati:

- dell'attività di prevenzione incendi e di lotta antincendio;
- di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- di salvataggio;
- di primo soccorso;
- di gestione dell'emergenza.

Per ogni formazione devono essere definiti (con libretto formativo e relativi contenuti):

- la durata;
- i contenuti minimi (art. 37 e D.M. 16 gennaio 1997);
- le modalità della formazione.

Deve anche coinvolgere:

- i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis, c.c.;
- i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222, c.c.;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, c.c., e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;



Riquadro 1

● **Interventi formativi per categorie specifiche**

- Formazione adeguata dei lavoratori sul significato della segnaletica di sicurezza (art. 164);
- formazione adeguata ai lavoratori per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro (art. 174), le modalità di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista (art. 177);
- formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e dei loro rappresentanti in relazione al risultato della valutazione dei rischi (art. 184);
- formazione dei lavoratori sulle precauzioni e sulle azioni adeguate da intraprendere per proteggere se stessi e gli altri lavoratori da agenti chimici (art. 227);
- formazione adeguata e sufficiente per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto (art. 258);
- formazione per i preposti addetti alla sorveglianza del montaggio dei ponteggi (art. 136);
- formazione per i lavoratori addetti al montaggio dei ponteggi (art. 136);
- formazione per i preposti addetti alla sorveglianza del montaggio dei ponteggi (art. 136);
- formazione per i lavoratori che utilizzano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116).

- i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione (art. 73);
- i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione a rischi specifici (art. 73).

Addestramento

Per quanto riguarda l'addestramento, risulterà forse più vantaggioso indicare, oltre che i contenuti, anche le responsabilità poiché spesso a causa di cattiva informazione diversi interlocutori (consulenti, datori di lavoro ecc.) hanno "difficoltà" a definirle chiaramente (si veda la *tabella 1*).

Le fonti di rischio

Al fine di individuare i rischi presenti all'interno di una realtà condominiale, quindi a uso civile, nella quale operano i lavoratori che dipendono dalla stessa, è necessario analizzare le possibili diverse fonti.

I luoghi di lavoro

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 inerenti agli ambienti di lavoro (si veda la *figura 1*) sono diversi:

- l'art. 22, per la progettazione di luoghi di lavoro e gli impianti:
 - rispetto dei principi generali e delle norme speciali di sicurezza;
 - scelte di macchine e dispositivi di protezione a norma;
- l'art. 63, secondo il quale:

- i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell'Allegato IV;
- per i lavoratori portatori di *handicap*, è necessario:

1. predisporre strutture idonee nei luoghi di lavoro;
2. prevedere porte, vie di circolazione, scale, docce, gabinetti e postazioni di lavoro adatti;
3. misure di adattamento dei servizi igienici già esistenti prima del 1° gennaio 1993;
4. l'adozione di misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, in caso di vincoli urbanistici o architettonici che non permettano gli adeguamenti con autorizzazione della ASL per tali misure;

- l'art. 64 ha previsto che:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica ed eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulizia, al fine di assicurare condizioni igieniche adeguate;



Tabella 1

● Responsabilità e addestramento		
Oggetto	Responsabile	Riferimento D.Lgs. n. 81/2008
L'addestramento deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in occasione della costituzione del rapporto di lavoro; • in occasione dell'inizio di utilizzazione qualora si tratti di caso di somministrazione di lavoro; • in occasione di trasferimento o di cambiamento di mansioni; • in occasione di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; • essere effettuato da persona esperta. 	Datore di lavoro	art. 37
Se è necessario uno specifico addestramento per l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI a cura del datore di lavoro.	Datore di lavoro	art. 77
Addestramento indispensabile per i DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria.	Datore di lavoro	
Addestramento indispensabile per i dispositivi di protezione dell'udito.	Datore di lavoro	
Obbligo dei lavoratori di sottoporsi al programma di addestramento organizzato dal datore di lavoro.	Lavoratori	art. 78
Utilizzo dei DPI in conformità all'addestramento organizzato ed espletato.	Lavoratori	
Fornire ai lavoratori l'addestramento adeguato relativamente alle corrette manovre e procedure che devono essere adottate nella movimentazione manuale dei carichi.	Datore di lavoro	art. 169
Addestramento specifico su strutture naturali e su manufatti relativi ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.	Datore di lavoro	art. 116

- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;

- ai sensi dell'art. 65 è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei (salvo le deroghe espresse dal comma 1);
- l'art. 66 ha vietato i lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, nei quali sia possibile il rilascio di gas deleteri);
- l'art. 67 ha previsto la notifica all'organo di vigilanza unendo alla stessa una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Amianto

In molti condomini è tutt'ora presente l'amianto sotto forma di fibrocemento (cemento-amianto) specialmente nei vani degli ascensori e sulle coperture.

Largamente utilizzato per la sua versatilità e applicabilità, l'amianto è cancerogeno per la capacità che hanno le sue fibre, una volta rilasciate nell'aria, di essere inalate e può provocare l'asbestosi, alla quale potrebbero associarsi tumori delle pleure, ovvero il mesotelioma della pleura, e dei bronchi, in caso di esposizioni prolungate.

È necessario comprendere come procedere nel caso sia presente amianto all'interno della realtà condominiale, nelle sue due associazioni friabile o compatta, in stato di degradazione o in qualunque stato se ne rilevi la presenza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è necessario:

- individuare la presenza di amianto (prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, art. 248);

**Figura 1****● Ambienti di lavoro**

- valutare il rischio oppure aggiornare la valutazione del rischio (ogni qualvolta siano effettuate modifiche, art. 249).

Nel caso si rendano necessari dei lavori di rimozione dell'amianto, secondo l'art. 250, è necessario:

- effettuare la notifica all'organo di vigilanza competente territorialmente (prima dell'inizio dei lavori);
- predisporre il contenuto della notifica (prima dell'inizio dei lavori);
- organizzare l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla documentazione della notifica (prima dell'inizio dei lavori);
- predisporre una nuova notifica in caso di modifica delle condizioni di lavoro, tenendo in considerazione sia le misure di prevenzione e di protezione (art. 251) necessarie ai tecnici, sia le misure igieniche da mantenere (art. 252), oltre che la necessaria sor-

veglianza sanitaria (art. 259) prima dell'inizio dei lavori.

Altri fattori che determinano, invece, i requisiti di chi dovrebbe eseguire i lavori di rimozione o di demolizione (art. 256) sono:

- i requisiti delle imprese;
- la predisposizione del piano di lavoro (prima dell'inizio dei lavori);
- le misure di prevenzione;
- il contenuto del piano;
- l'invio del piano,

oltre che l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla documentazione del piano (considerando in aggiunta l'art. 257 che ha imposto l'informazione dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori).

I parametri, invece, che devono essere monitorati nel tempo sono il controllo dell'esposizione (misurazioni periodiche oltre che la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sui campionamenti) e la determina-



zione dei valori limite. In questo caso occorre anche determinare se possono rendersi necessarie operazioni di prevenzione per attività lavorative particolari con previsione del superamento dei valori limite.

In ogni caso è obbligatoria:

- l'iscrizione di uno o più lavoratori nel registro di esposizione e nelle cartelle sanitarie e di rischio;
- la fornitura di copia del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL e agli organi di vigilanza;
- l'invio all'ISPESL del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione del rapporto di lavoro (in caso di cessione del rapporto di lavoro).

Oltre al TU sicurezza, la legge n. 257/1992 ha imposto:

- il divieto di estrazione, di importazione, di esportazione, di commercializzazione e di produzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto;
- il divieto di superamento del valore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;
- la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura;
- l'invio della relazione annuale;
- l'iscrizione all'albo sezione speciale presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (prima dell'inizio dell'attività).

Ascensori e montacarichi

In questa categoria rientrano tutti gli ascensori e i montacarichi elettrici installati in edifici pubblici o privati a scopi e usi privati, anche se accessibili al pubblico (D.P.R. n. 162/1999, artt. 2 e 11).

Per questi apparecchi è necessario determinare i requisiti essenziali di sicurezza (D.P.R. n. 162/1999, art. 4, e Allegato I) senza tralasciare la verifica della presenza di una marcatura CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea o dall'installatore (D.P.R. n. 162/1999, artt. 4, 6, 7, e Allegati I, II e III)

Allegata alla documentazione che deve essere mantenuta, è opportuno ricordare che deve essere presente una dichiarazione di conformità da parte dell'installatore che deve essere conservata per almeno 10 anni (D.P.R. n. 162/1999, art. 6).

Messa in esercizio

La messa in esercizio degli ascensori avviene tramite una comunicazione al comune competente per territorio o alla provincia autonoma (che deve essere allegata al libretto) entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto (D.P.R. n. 162/1999, artt. 12 e 16); ulteriori comunicazioni al comune e all'organismo di certificazione per le verifiche devono essere fatte qualora siano apportate modifiche costruttive (D.P.R. n. 162/1999, artt. 12 e 16).

Controlli

Per il controllo di conformità (D.P.R. n. 162/1999, art. 8), in accordo a una procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'unione europea (D.P.R. n. 162/1999, art. 6), devono essere verificati i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Industria e del Lavoro, comunicandone i risultati allo stesso Dicastero in caso di non conformità rilevata da uno degli organismi di vigilanza.

Questi organismi di vigilanza sono abilitati da parte del Ministero dell'Industria alla certificazione di conformità e inseriti in un elenco aggiornato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; lo stesso Ministero ha il compito di controllare gli organismi mediante ispezioni (D.P.R. n. 162/1999, art. 9).

Il libretto con tutti gli allegati deve essere reso disponibile (verbali di verifica periodica e straordinaria, comunicazioni al comune, verbali di manutenzione), da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, in occasione di ogni verifica o di controlli da parte del Ministero dell'Industria (D.P.R. n. 162/1999, art. 16).

Le verifiche periodiche da parte delle ASL, dell'ARPA, dall'Ispettorato del Lavoro e dagli organismi di certificazione devono essere eseguite ogni 2 anni (D.P.R. n. 162/1999, art. 13). I proprietari o i legali rappresentanti degli stessi devono mettere a disposizione i mezzi e gli aiuti necessari per le verifiche degli impianti.

Manutenzione

La manutenzione degli ascensori e dei montacarichi deve essere eseguita, rispettivamente, almeno ogni sei mesi e una volta l'anno da



parte della ditta di manutenzione con annotazione sul libretto dell'impianto (D.P.R. n. 162/1999, artt. 15 e 16).

In caso di incidenti deve essere fatta immediatamente comunicazione al comune (D.P.R. n. 162/1999, art. 14); per la normale manutenzione, invece, l'incarico deve essere affidato a un tecnico munito di certificato di abilitazione o a una ditta specializzata prima della sua messa in esercizio (D.P.R. n. 162/1999, art. 15).

In caso di fermo dell'impianto, la manovra di emergenza deve essere eseguita da parte del mantentore o di personale di custodia istruito a questo scopo (D.P.R. n. 162/1999, art. 15).

Impianti

Gli impianti presenti all'interno di un edificio sono:

- gli impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione dell'energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, di cancelli e di barriere;
- gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettrici in genere;
- gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e di aerazione dei locali;
- gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione dei locali;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.

Impianti elettrici di messa a terra

In particolare, gli impianti elettrici di messa a terra, prevedono:

- controlli periodici dello stato di conservazione ed efficienza degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 71 e 86);
- verbalizzazione dei controlli (D.Lgs. n. 81/

2008, art. 86) che avviene a campione (D.P.R. n. 462/2001, art. 3) da parte dell'ISPESL;

- dichiarazione di conformità e invio della stessa all'ISPESL, all'ASL, all'ARPA o presso lo sportello unico per le attività produttive nei comuni dove è stato attivato lo sportello (D.P.R. n. 462/2001, art. 2).

Verifiche

Devono essere eseguite verifiche periodiche dell'impianto da parte dell'ASL o dell'ARPA o eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive (D.P.R. n. 462/2001, art. 4) senza escludere gli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

Prevenzione incendi

Per ottenere un parere sulla sicurezza antincendio è necessario adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18), considerando anche eventuali lavorazioni pericolose e il relativo controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16 febbraio 1982).

In seguito, occorre ottenere un parere di conformità alla normativa antincendio del progetto presentato per ottenere il CPI (D.P.R. n. 37/1998, art. 2, D.M. 4 maggio 1998, art. 1, circolare n. 9/1998, art. 2, D.M. 9 maggio 2007, art. 3).

Inoltre, è necessario presentare la domanda di sopralluogo che deve essere poi eseguito da parte del comando dei Vigili del Fuoco che deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Al termine, se l'esito del sopralluogo è positivo, è rilasciato il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, il quale è temporaneamente sostituito dall'autorizzazione provvisoria (NOP) all'esercizio di attività in attesa di rilascio del certificato.

Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario predisporre anche il registro della sicurezza antincendio.

Scale fisse a gradini e a pioli

Scale fisse a gradini

Le scale fisse a gradini devono essere conformi ai requisiti indicati sulla norma relativi a:



- la resistenza (costruzione e manutenzione) ai carichi massimi per affollamento in situazioni di emergenza;
- la pedata e l'alzata dimensionata a regola d'arte;
- il parapetto normale sui lati aperti;
- il corrimano sulle pareti di delimitazione.

Scale fisse a pioli

Le scale fisse a pioli di altezza superiore a 5 m o aventi un'inclinazione superiore a 75 gradi devono presentare i requisiti indicati sulla norma inerenti a:

- la gabbia metallica solida a partire da m 2,5 dal pavimento;
- la distanza dei pioli dalla parete di 15 cm.

Segnaletica

Il datore di lavoro può ricorrere alla segnaletica di sicurezza (si veda la *figura 2*) quando sono presenti rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva (D.Lgs. n. 81/2008, art. 163, e Allegati da XXIV a XXXII).

Inoltre, il datore di lavoro (art. 163) deve adottare le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli Allegati da XXIV a XXXII al D.Lgs. n. 81/2008. ●

PROFESSIONI TECNICHE

NOVITÀ



STRESS LAVORO - CORRELATO

Come diagnosticare e correggere lo stress lavoro-correlato

di P. Masciocchi

Lo stress da lavoro-correlato è uno dei rischi più importanti per la salute dei lavoratori.

In Europa un lavoratore su quattro è esposto al rischio; ed è inoltre emerso che tra il 50 e il 60 per cento delle giornate lavorative perse è dovuto allo stress. È facile, quindi, comprendere come la prevenzione dal rischio di stress lavoro-correlato sia indispensabile per migliorare l'efficienza lavorativa, abbattendo sia i costi sociali sia quelli aziendali. Per tali ragioni il D.lgs 81/2008, come modificato dal D.lgs 106/2009, ha previsto in relazione al rischio da stress lavoro-correlato una serie di obblighi molto precisi.

Per rispondere a queste esigenze, nel volume si approfondiscono gli aspetti tecnici e giuridici dell'argomento mentre nel cd è a disposizione dell'utente un software di facile consultazione che consente di individuare i fattori di stress, suggerisce i rimedi, gli adempimenti da eseguire e contestualmente propone le formule da compilare per attuare gli obblighi di legge.

Pagg. 96 + CD-Rom – € 38,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24ORE

La cultura dei fatti